

**CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Scuola Secondaria di 1°Grado**

1) Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

- La situazione di partenza;
- situazioni certificate di disabilità;
- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- per gli alunni stranieri, al necessario adattamento dei programmi di insegnamento all'eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno;
- condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
 - la validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale.

2) Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del processo formativo e/o con indicazione di eventuali percorsi personalizzati;
- Sosta didattica:
 - per recupero delle abilità di base; per potenziamento; per ottimizzazione delle eccellenze
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio.

3) La non ammissione si concepisce:

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

4) Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1, 2 e 3, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi**. In particolare il Consiglio di classe valuterà la non ammissione a partire:

- dalla presenza di insufficienze lievi o gravi in $\frac{3}{4}$ discipline oggetto di valutazione curriculare.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- inadeguato livello di maturazione
- mancato studio sistematico delle discipline
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni
- mancanza di impegno
- assenze superiori ad $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del Consiglio di classe.

- La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

- In caso di delibera di non ammissione, la Coordinatrice delle Attività Didattiche-educative comunicherà, tramite la segreteria della scuola alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell'affissione dei tabelloni.

5) Ammissione alla classe successiva.

Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono apparire più di quattro insufficienze. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. Entro il primo quadrimestre dell'anno scolastico successivo saranno verificate le conoscenze e abilità di base.

DLgs 62/17 -Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo. .

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.